

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le opere e le attività previste dal piano stralcio sono dichiarate di pubblica utilità e la loro attuazione è indifferibile ed urgente.
5. In concomitanza con l'attuazione del piano stralcio, il Ministro dell'Ambiente dispone interventi complementari secondo le direttive di cui all'allegato 8).

ART. 2
(FABBISOGNI FINANZIARI)

1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del piano stralcio e la relativa copertura finanziaria sono quelli individuati al punto 1 della lettera A) della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, che si intende integralmente riportata.

ART. 3
(COPERTURA DEI FABBISOGNI FINANZIARI A CARICO DELLO STATO)

1. Sono a carico dello Stato Lire 261.540 milioni così ripartiti: quanto a 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989 n. 305; quanto a 80.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della Legge 18 aprile n. 80; quanto a 91.540 milioni di lire mediante la proposta di cofinanziamento dell'Unione Europea sul F.E.R.S. per il periodo 1994/1999 nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 per la Regione Campania.

ART. 4
(TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. Per quanto riguarda i 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, di competenza del Ministero dell'Ambiente, gli stessi saranno trasferiti al Ministero del Bilancio secondo le modalità e con i tempi che saranno individuati nell'accordo di programma di cui ai punti 5, 6 e 7 della predetta deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994.
2. Per la quota di finanziamento comunitario si provvede secondo le procedure previste dalle deliberazioni CIPE 19 ottobre e 13 aprile 1994.

ART. 5
(MODALITA' OPERATIVE, ATTUAZIONE E CONTROLLO)

1. Per l'attuazione e il controllo del piano stralcio si provvede, ai sensi dei punti 5, 6 e 7 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, alla stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Bilancio, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, nonché i soggetti attuatori e quelli interessati dai singoli interventi. In tale ambito ai sensi del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, sarà assicurato il coordinamento di tutte le azioni di competenza di tutti i soggetti istituzionalmente interessati ivi compresi proposte, pareri e concerti, che si renderanno necessari.

ART. 6
(RELAZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO)

1. Al 31 dicembre 1995, e successivamente ogni anno, per tutta la durata degli interventi previsti dal piano stralcio di cui al precedente articolo 1, il comitato tecnico di coordinamento di cui al punto 8 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, presenta al Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ed al Ministro dell'Ambiente una relazione tecnica ed economica sullo stato di attuazione dei lavori esponendo eventuali motivate necessità di aggiornamento dello stesso piano stralcio.
2. L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministro interessato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma il 8.8.19



Il Monte di credito su pegno di Vicenza dovrà cessare l'esercizio diretto dell'attività creditizia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda nel Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a., e al più tardi entro il 31 dicembre 1995, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990.

95A6943

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 novembre 1995

Dollaro USA	1594,87
ECU	2064,56
Marco tedesco	1126,56
Franco francese	327,12
Lira sterlina	2463,60
Fiorino olandese	1005,97
Franco belga	54,783
Peseta spagnola	13,101
Corona danese	290,72
Lira irlandese	2548,28
Dracma greca	6,805
Escudo portoghese	10,755
Dollaro canadese	1180,07
Yen giapponese	15,605
Franco svizzero	1394,60
Scellino austriaco	160,10
Corona norvegese	255,71
Corona svedese	242,87
Marco finlandese	377,75
Dollaro australiano	1186,10

95A7023

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Prescrizioni tecniche ambientali per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 95, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

95A6940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1995, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, trasformatasi in ente privato di tipo fondativo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6942

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mobisan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morra De Sanctis (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 27 luglio 1974, rep. 13915, reg. soc. 200, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1711/230697;

2) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Europa 92, a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte Gioacchino in data 24 novembre 1988, rep. 71974/13437, reg. soc. 8931/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3843/238017;

3) società cooperativa agricola «Progresso» Società cooperativa agricola e consumo a responsabilità limitata, con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Orsi Giovanni Battista in data 15 luglio 1945, rep. 4634/2497, reg. soc. 69, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 894/95917;

4) società cooperativa agricola «San Giovanni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccarainola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 24 luglio 1984, rep. 4460, reg. soc. 4478, tribunale di Napoli, BUSC n. 11025/206939;

5) società cooperativa agricola «Sant'Angelo» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 14 giugno 1986, rep. 154731/22741, reg. soc. 3072, tribunale di Benevento, BUSC n. 1093/221294;

6) società cooperativa agricola «CO.SE.BA.» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barra in data 14 luglio 1989, rep. 1633, reg. soc. 1029/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4933;

7) società cooperativa agricola «Nuovi Orizzonti - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 novembre 1982, rep. 30247, reg. soc. 36/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3433;

8) società cooperativa agricola «La Terra di Mezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 5 agosto 1986, rep. 18269, reg. soc. 1319/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4308;

9) società cooperativa agricola AZ - Società cooperativa agricola zootecnica a r.l., con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 30 giugno 1980, rep. 60782, reg. soc. 489/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2892/178784;

10) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Orto Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 20 gennaio 1982, rep. 28034, reg. soc. 280/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3240/190209;

11) società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica Monteforte a r.l.», con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 20 febbraio 1983, rep. 21143, reg. soc. 2810, tribunale di Voghera, BUSC n. 1318/199902;

12) società cooperativa agricola «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa agricola a r.l.», (già «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.») con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 10 novembre 1981, rep. 3042, reg. soc. 1309/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2537/187570.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Nuraghe 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella in data 5 aprile 1974, rep. 29342, reg. soc. 6795, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2362/136497;

Allegato C

Decreto del Ministro dell'Ambiente

che approva il Piano di risanamento e reca prescrizioni per le attività di bonifica e per l'effettuazione delle attività conoscitive e ricognitive del Piano di risanamento



21 DIC. 1995

Il Ministro dell'Ambiente

- STO l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con la quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del citato art. 7 della legge 349/86;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;
- STA la deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, con la quale la ILVA S.p.A. in liquidazione è stata incaricata di predisporre il "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";
- STA la deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il citato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" predisposto dall'ILVA;
- STA la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995;
- STE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e del 26 maggio 1995;
- STO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento predisposto dall'ILVA;
- STO il decreto-legge del 20 novembre 1995, n. 492, concernente disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli;
- STO in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, in base al quale il Ministero dell'Ambiente predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, uno specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica;



27 DIC. 1995

Il Ministro dell'Ambiente

- STO l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con la quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del citato art. 7 della legge 349/86;
- STA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;
- STA la deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, con la quale la ILVA S.p.A. in liquidazione è stata incaricata di predisporre il "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";
- STA la deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il citato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" predisposto dall'ILVA;
- ISTA la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995;
- ISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e del 26 maggio 1995;
- ISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento predisposto dall'ILVA;
- ISTO il decreto-legge del 20 novembre 1995, n. 492, concernente disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli;
- ISTO in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, in base al quale il Ministero dell'Ambiente predispose, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, uno specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica;


DECRETA**Art. 1**


1. E' approvato l'allegato Piano per il risanamento dei siti industriali e delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli.
2. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede:
 - a) all'esecuzione delle attività di bonifica previste nel Piano di risanamento, per le aree già occupate dall'ILVA e dall'ETERNIT;
 - b) all'effettuazione delle attività conoscitive e ricognitive previste nel Piano di risanamento.

Art. 2

1. L'utilizzo, successivo al completamento delle attività previste dal piano di risanamento, delle aree indicate all'art. 1, ivi comprese quelle di cui alla lettera a) dell'art. 1 stesso, è subordinato all'adozione da parte dei soggetti competenti del piano paesistico e della variante urbanistica al piano regolatore, fatta eccezione per le aree demaniali marine e per lo specchio di mare antistante le stesse, per le quali l'utilizzo può avvenire a seguito del collaudo delle attività realizzate sulle aree stesse.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE





21 DIC 1995
Prot. 22330/ARS/01/UT

PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA DI BAGNOLI

PREMESSA

Il D.L. 20 novembre 1995, n. 492 conclude un complesso ciclo di provvedimenti amministrativi miranti a risolvere uno dei più gravi problemi ambientali presenti nel Paese.

La decretazione di urgenza è stata necessitata dalla gravità della situazione di rischio ambientale collegata alle attività industriali svolte nell'area di Bagnoli, cui si è venuto affiancando, a seguito della chiusura degli impianti siderurgici imposta con decisioni CECA 89/218 e 90/259, l'abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti industriali in un territorio, quale è la Provincia di Napoli, già interessato da altre, numerose cause di crisi ambientali.

Per far fronte alla diffusa situazione di degrado sono stati attivati tutti gli strumenti previsti dalla legislazione. In primo luogo si è proceduto alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ex art. 7 L. 8 luglio 1986 n. 349, così come modificato all'art. 6 L. 28 agosto 1989 n. 305) del territorio della Provincia di Napoli, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26.2.1986.

La complessità degli squilibri dei fattori ambientali assistenti nel territorio della Provincia, nonché le numerose interrelazioni tra essi ed i problemi socio-economici, hanno impedito di giungere all'approvazione del

Piano in tempo adeguato ad evitare l'aggravarsi della situazione in atto.

Pur in assenza del Piano, con specifici strumenti finanziari (FIO e L. 64/86) nonché con risorse previste dal Programma Annuale '88 di cui alla Legge 11 marzo 1988 n. 67 e dei Programmi Triennali per la tutela dell'ambiente di cui alla Legge L. 28 agosto 1989 n. 305, sono stati finanziati interventi per oltre 500 MLD. La maggior parte degli interventi sono peraltro rimasti inattuati a causa di difficoltà ed ostacoli che le Amministrazioni interessate non sono riuscite a superare.

Una apposita indagine sulle condizioni ambientali della provincia di Napoli, effettuata dall'ENEA su incarico del Ministero dell'Ambiente, nonché uno studio svolto dal Centro Ambiente Salute dell'OMS sulla mortalità nelle aree a rischio ambientale, tra cui la provincia di Napoli, hanno evidenziato il persistere in questa area di problemi gravissimi.

Al riguardo si può ricordare che la citata relazione ENEA ha evidenziato forti compromissioni della qualità della vita dei residenti con evidenti incidenze negative sulla salute, derivanti da una alterazione dei parametri ambientali e da un degrado generalizzato delle infrastrutture sociali, di servizio e residenziali, collegato alla conurbazione spinta tra insediamenti industriali e residenziali.

La criticità della condizione insediativa costituisce l'elemento di genesi e di inviluppo di gran parte dei fenomeni di degrado.

Un indicatore complementare della situazione insediativa è stato ravvisato anche nella limitata disponibilità di spazio verde.

L'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera si presenta su livelli ben più elevati nel raffronto con la media regionale quale ovvia conseguenza della maggiore densità demografica e di insediamenti industriali.

La situazione qualitativa delle acque interne superficiali risulta generalmente compromessa; parimenti degradata è la qualità delle acque correnti interne di gran parte della rete idrografica.

Le acque marine si presentano con diffusi fenomeni di inquinamento che interessano lunghi tratti della costa con conseguenti estese limitazioni alla balneazione ed evidenti riflessi sull'economia del turismo.

La struttura del sistema di depurazione delle acque reflue si presenta attualmente ancora parzialmente incompleta e per gli impianti realizzati continuano a manifestarsi rilevanti difficoltà gestionali sia di ordine tecnico che amministrativo.

Il Centro Ambiente e Salute dell'OMS rileva che il complesso della situazione di inquinamento è causa di un marcato degrado dello stato di salute che si esprime attraverso un aumento diffuso e di particolare rilevanza della mortalità.

Tutto ciò ha portato il Ministero dell'Ambiente ad attivare la procedura di reiterazione della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli, presentando gli elaborati ENEA ed OMS alle

competenti Commissioni di Camera e Senato ed al Consiglio dei Ministri, il quale ha provveduto in data 4 agosto 1994 alla reiterazione della dichiarazione di area a rischio, fornendo altresì puntuali indicazioni per la redazione e l'attuazione del Piano di disinquinamento.

Il precipitare di situazioni, quali quella legata alla gestione dei rifiuti solidi urbani e ai gravissimi problemi di inquinamento idrico del fiume Sarno, hanno portato il Governo a dichiarare per entrambi le situazioni lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e a nominare un Commissario Straordinario.

Per l'area di Bagnoli si sono succedute negli anni '94 e '95 una serie di iniziative per consentire una soluzione efficace ed immediata dei problemi aperti anche a stralcio di quelle relative all'area ad elevato rischio.

Così l'area in questione è stata riconosciuta prioritaria per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania sia nell'intesa tra tutti i Ministeri competenti e la Regione Campania (stipulata in data 5.11.93 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione) sia nell'intesa stipulata in data 9.3.94 tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il gruppi IRI.

In particolare l'art. 3 dell'intesa 5.11.93 ha previsto, nell'ambito degli interventi tesi al risanamento ambientale, di dare priorità a quelli volti alla bonifica ed al recupero del territorio dell'area di Bagnoli,

indirizzando a tale scopo quota delle risorse previste dal PPTA 94-96.

In attuazione del Piano programmatico così definito, con deliberazione CIPE del 13.4.1994 l'ILVA è stata incaricata di predisporre un progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi.

Tale progetto doveva individuare il complesso delle attività necessarie allo sgombero, al disinquinamento ed al risanamento delle aree interessate, fino alla soglia minima necessaria per consentire ogni possibile futura destinazione del comprensorio.

Il progetto presentato da ILVA, riferito alle sole aree ex ILVA ed ex ETERNIT, è articolato in due fasi essenziali:

- la prima concernente lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali;
- la seconda concernente il risanamento, a sua volta comprendente operazioni di decontaminazione, eliminazione di residui di lavorazione e bonifica dei suoli.

Tale progetto è stato approvato con deliberazione CIPE del 20.12.1994, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1984 n. 80 d'intesa con il ^{MESE} Ministro dell'Ambiente.

La stessa delibera CIPE del 20/12/94, nel disporre l'assegnazione delle risorse pubbliche di copertura del

fabbisogno finanziario espresso dal progetto, ha altresì impegnato il Ministro dell'Ambiente - verificata la specificità esistente nel territorio di Bagnoli e la assoluta necessità ed urgenza di avviare le iniziative di disinquinamento previste nel medesimo progetto di bonifica - ad espletare tutte le attività occorrenti per l'approntamento di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli.

In ottemperanza a tale deliberazione questo Ministero ha provveduto a redigere il "Documento di prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale dei siti dismessi di Bagnoli in Napoli", il quale definisce gli indirizzi cui dovranno essere improntate le attività previste dal ripetuto "progetto ILVA", al fine di garantire i prescritti obiettivi di salvaguardia e riqualificazione ambientale. Tale "documento" è stato approvato con DPR 8 giugno 1995.

I documenti sopra illustrati ("progetto ILVA", "prescrizioni tecniche costituenti il piano di risanamento a stralcio del Piano di disinquinamento") costituiscono i presupposti, di uno "specifico piano di risanamento" (costituito dal presente documento), che sono posti dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1995, n. 492 a base dell'intervento di risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di Società del "gruppo" cui deve provvedere l'IRI ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.L. succitato .

L'intervento di risanamento, affidato all'IRI da tale norma, costituisce da un lato evidente riflesso del

principio generale di diritto comunitario "chi inquina paga" che impegna chiunque abbia inquinato un'area a procedere alla sua bonifica, mentre dall'altro mira a realizzare sull'area in questione condizioni di risanamento che vanno oltre l'asemplice eliminazione delle condizioni di rischio ambientale e igienico-sanitario.

Il comma 3 dell'art. 1, nel prevedere che l'intervento finanziario dello stato deve avvenire " a titolo di concorso negli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1", oltre a ribadire il suddetto principio "chi inquina paga", fissa in maniera inequivocabile ulteriori criteri cui ancorare l'opera di risanamento in discorso:

- l'IRI dovrà provvedere a proprie ed esclusive spese all'opera di bonifica in quanto determinata nei siti interessati dalle attività industriali delle Società del gruppo;
- l'opera di bonifica dovrà necessariamente essere preliminare e propedeutica all'attività più propriamente di risanamento;
- l'opera di bonifica dovrà riportare l'area in questione a condizioni considerate di normalità per gli utilizzi industriali di un'area;
- l'opera di risanamento propriamente detta, dovrà invece consentire di riportare, nell'area oggetto del presente Piano, le condizioni dei suoli, degli arenili, delle acque superficiali, sotterranee e marine ai valori di riferimento ritrovabili nelle aree circostanti l'area medesima che non siano contaminate da attività antropiche al fine di consentire una fruizione pubblica dell'area stessa che viene ritenuta necessaria alla luce delle sopra illustrate indicazioni degli Organismi di ricerca;

- l'opera di risanamento ambientale, come sopra intesa, rende necessario il concorso delle risorse pubbliche.

AMBITI DEL PIANO DI RISANAMENTO

Il Piano di risanamento si riferisce alle aree già occupate da attività industriali in Comune di Napoli, tra la collina di Posillipo ed i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, alle aree demaniali e allo specchio di mare antistante le aree stesse.

Il piano di risanamento riguarda in particolare:

- le aree già occupate da ILVA per una superficie di circa 2.000.000 mq. compresa un'area di colmata e pontili a mare;
- le aree già occupate da ETERNIT per una superficie di circa 150.000 mq;
- le aree già occupate da FEDERCONSORZI per una superficie di circa 65.000 mq;
- le aree occupate da CEMENTIR per una superficie di circa 65.000 mq.

Della superficie complessiva pari a circa 2.500.000 mq, 420.000 mq sono occupati da impianti e manufatti industriali, 30.000 mq da edifici di servizio, 1.830.000 mq da infrastrutture per le attività industriali, 180.000 mq da viabilità e verde pubblico, 30.000 mq da arenili.

STATO DELL'AREA OGGETTO DEL PIANO DI RISANAMENTO

La situazione dell'area, come pure quella dell'ambito demaniale e dello specchio d'acqua antistante, è pesantemente caratterizzata dalla tipologia delle attività industriali che su di essa hanno insistito per quasi un secolo.

Il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" approvato dal C.I.P.E. il 20/12/1994 identifica le principali cause di rischio ambientale presenti nell'area ex ILVA ed ex ETERNIT in:

- presenza di prodotti finiti, di residui di materie prime, di residui di lavorazione e di rifiuti così stimati:

Fossili catramati	ton.	3.600
Carboni fossili	"	11.700
Melme catramose	"	2.300
Sedimenti canali di scarico	"	400
Melme oleose	mc.	900
Acque oleose	"	4.300
Acque di decantazione	"	16.000
Grassi	ton	150
Olii pesanti	mc	1.800

Olii minerali con PCB	ton	120
Trasformatori in apirolo (n.140 unità)"		500
Apirolo	"	200
Coperture e lastre in "Eternit"	"	1.200
Residui in amianto	ton	1.800
Polveri contaminate da amianto	"	700
Prodotti finiti in "Eternit"	"	2.200
Solfato ammonico	"	300
Resine, vetroresine e PVC	"	50
Prodotti chimici	"	20
Batterie Pb e Ni-Cd	n.	7.000
Sorgenti radioattive (apparecchiature)		150

- presenza dei materiali inquinanti nel sottosuolo ed in particolare nelle seguenti zone:

- Parco fossili (14.000 mq) : polverino di fossili e coke, modeste quantità di catrame;
- Parchi materie prime (18.000 mq): polverino di coke, metalli pesanti;
- Cokeria (15.000 mq): catrame denso misto a polverino di coke, polverino di fossili e coke, oli pesanti, idrocarburi, solfati di ammonio in cristalli;
- Altiforni (3.500 mq): metalli pesanti, polverino di coke;
- Acciaierie (7.000 mq): metalli pesanti, calce, fluorina;